

Deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020, n. 1626

DPRReg. 3/2013, art. 23, comma 4 - Modifica alla decorrenza del periodo di divieto di spandimento dei letami e materiali assimilati, dei liquami e assimilati, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

VISTA la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

ATTESO che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;

PRESO ATTO della nota di un'impresa del Friuli centrale pervenuta in data 14 ottobre 2020 e della comunicazione dd. 23 ottobre 2020 di un'Organizzazione sindacale di categoria, nelle quali si segnala come molte aziende agricole non abbiano potuto procedere durante il mese di ottobre alle distribuzioni

di letami e liquami e materiali assimilati, a causa di un ritardo generalizzato nelle raccolte della soia e del sorgo, protrattosi sino alla fase attuale e dipeso essenzialmente dalle condizioni meteorologiche della seconda quindicina di settembre e di ottobre, con piogge frequenti e correlate difficoltà di asciugatura delle coltivazioni e impraticabilità dei suoli in molti areali;

RITENUTO che detto ritardo generalizzato nelle raccolte di soia e sorgo, impedendo distribuzioni programmate di letami, liquami e assimilati ha anche precluso il connesso contestuale o di poco successivo interrimento di questi in suoli da investire a cereali autunno-vernini, e che alla preparazione dei terreni e semina di tali colture si impone invece provvedere non oltre novembre;

RILEVATO inoltre, da disamina di dati meteo elaborati da ARPA-Osmer e sulla base di comunicazioni ERSA relative alla chiusura della campagna raccolte 2020, che l'andamento meteorologico della seconda quindicina di settembre e tutto ottobre si è caratterizzato per eventi piovosi effettivamente più frequenti della norma, nonché per temperature segnatamente più basse della media storica, assenza di vento nei giorni non piovosi e umidità elevata, e che l'insieme di tali fattori, insieme a un ritardo nella defogliazione della soia, ha indotto da metà settembre in poi sia persistenti bagnature della leguminosa (che ne pregiudicano l'attitudine a esser trebbiata), sia condizioni di prolungata eccessiva imbibizione dei terreni, in particolare di quelli a tessitura media e fine, con conseguente limitata accessibilità dei fondi ai mezzi per la raccolta;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;

RITENUTO, per l'esigenza di dar soluzione alle problematiche agronomiche surriferite e la valenza predittiva espressa -già in fase di prima applicazione nell'autunno-inverno 2019-2020- dal Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, che, anche ai fini di consentire la preparazione dei terreni a semine autunnali posticipate a causa di ritardi nelle raccolte, tale nuovo strumento possa seguitare a rappresentare un conveniente ausilio per l'individuazione di periodi con condizioni pedoclimatiche idonee ad attività di corretta utilizzazione dei fertilizzanti azotati e contemporaneamente atte a render minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali e in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

RITENUTO necessario pertanto stabilire, ai sensi dell'art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto delle distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento, disponendo un periodo continuativo di divieto tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già disposta con propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, l'individuazione di periodi di novembre 2020 e febbraio 2021 nei quali, mediante bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:

- a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

RITENUTO altresì necessario stabilire, ai sensi del medesimo art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto anche per le distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento, definendone l'interruzione nei medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo per novembre 2020 e nei quali, fermo

il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre ed il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:

a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;

b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo e per i motivi citati in premessa, individuando sessantadue giorni di divieto continuativo tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già disposta con propria deliberazione n. 1912 del 7 novembre 2019, ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di ventotto giorni durante novembre 2020 e febbraio 2021, mediante bollettini OS.ME.R. periodici emanati sul sito istituzionale della Regione a far data dal giorno 31 del mese corrente e indicanti, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento regionale, divieto assoluto o permesso di applicazione:

a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

b) dei concimi azotati e ammendanti organici;

c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

2. Di definire, inoltre, nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di centoventi giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.2 del regolamento regionale, ai sensi dell'articolo 23, c.4 del regolamento e per i motivi citati in premessa, disponendo l'interruzione del divieto per i medesimi giorni utili per le distribuzioni di cui all'art.23, c.1 individuati con i bollettini del Servizio agrometeo emessi per novembre 2020 e nei quali, fermo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati tra il 1° novembre e il 29 gennaio nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo a eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18 e 22 del regolamento, sono permesse le applicazioni:

a) delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c) dell'art.23 del regolamento;

b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;

3. Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del regolamento, il numero complessivo di giorni di divieto resta invariato; pertanto, per le applicazioni di fertilizzanti azotati nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2 andrà previsto, onde recuperare i giorni d'interruzione del divieto di cui al co. 2 dell'art. 23 del regolamento concessi mediante bollettini del Servizio agrometeo emessi tra il 31 ottobre e il 29 novembre 2020, un pari numero di giorni aggiuntivi di divieto da assegnare dopo il 28 febbraio 2021, mediante bollettini agrometeo dedicati;

4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

5. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

6. Sono fatti salvi i divieti di spandimento delle acque reflue previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e dall'articolo 22, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

7. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.